

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti nella Legge 11/08/1991 n. 266 nonché in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Montecatini Terme (PT), un'Associazione di Volontariato che assume la seguente denominazione: "ANNASTACCATOLISA". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività, svolta in modo spontaneo, gratuito, e personale è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. Essa non ha alcuno scopo di lucro neanche indiretto, ed opera per fini di solidarietà ed altruismo, svolgendo attività di ricerca, informazione, prevenzione, sostegno pratico, umano e psicologico, nel campo delle patologie oncologiche con particolare riguardo alle persone operate di cancro al seno. In particolare promuove l'istituzione di una o più borse di studio per la ricerca di cure per il cancro della mammella, con riguardo ai carcinomi triplo negativi.

ART.3 - L'Associazione si avvale d'ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. Essa potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

ART.4 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività del volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Gli aderenti che prestano la loro attività di volontariato debbono avere idonea copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n.266/91.

ART.5 - L'Associazione potrà organizzare attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25.5.95 per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento. L'attività dovrà essere svolta senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

SOCI

ART.6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere di essere ammessi come soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e si impegnano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, restando esclusa la temporaneità della partecipazione associativa. Per essere ammessi a socio è

necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni, ed è valido il principio del silenzio - assenso. Tutti i soci hanno il diritto: di partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall'Associazione; di partecipare all'Assemblea con diritto di voto (i soci maggiorenni) particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei 3 rendiconti consuntivi ed eventualmente quelli preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione; di accedere alle cariche associative (ai soci maggiorenni); di fare richiesta al Consiglio Direttivo di visionare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

ART.7 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

ART.8 - Perdita della qualifica di socio: La perdita della qualità di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa alla prima Assemblea utile dei Soci, per:

- a) Espulsione: per morosità, o per contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- b) Recesso volontario: può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
- c) Decadenza: per mancato versamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo di ogni anno, su decisione del Consiglio Direttivo;
- d) Incompatibilità: nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative

versate e dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: soci ordinari e soci onorari.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che versano la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari le persone fisiche che per le loro qualità professionali o per l'autorevolezza della carica che ricoprono o per il loro supporto economico di entità rilevante, possono dare, con la loro prestigiosa presenza nell'associazione, un aiuto per la realizzazione degli scopi sociali.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria, hanno diritto di voto nonché il diritto di ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'associazione e partecipare alle relative iniziative. La qualità di socio non è trasmissibile e le quote annue non sono rimborsabili.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO o RENDICONTO

ART.9 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito:

- a) dalle quote sociali annue proposte dal Consiglio Direttivo e stabilite dall'Assemblea;
- b) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- c) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da raccolte pubbliche di fondi.

L'Associazione potrà quindi effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n.266/1991.

ART.10 - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione e per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

ART.11 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA-CONSIGLIO DIRETTIVO-PRESIDENTE

ART.12 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea dei soci è convocata, dal presidente dell'associazione, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa può essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci (art.20 C.C.) qualora se ne ravvisi la necessità. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via fax, via Internet, via SMS, o per affissione dell'avviso nella sede sociale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) approvare il rendiconto consuntivo e l'eventuale preventivo sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo alla sua scadenza;
- c) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- d) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

ART.13 - L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.14 - L'Assemblea in forma Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART.15 - L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario. E' ammesso il voto per delega in misura di non più di due deleghe per socio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.16 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un

periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare, entro 30 giorni, l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'organizzazione; le riunioni sono valide e atte a deliberare in presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altre persone ritenute utili e competenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Determinare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Promuovere l'attività assistenziale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere, entro il 15 aprile di ogni anno, il rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'assemblea;
- Stilare, eventualmente, un apposito regolamento che dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, possono essere rimborsate solo le spese documentate sostenute per conto dell'associazione. I Consiglieri assenti ingiustificati a più di tre riunioni decadono dal loro incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

ART.17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale nei confronti dei terzi e le seguenti deleghe:

* la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.163 del 2003 (Legge sulla Privacy);

* la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008;

* la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee; ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni. Il Presidente può delegare altri Consiglieri all'attuazione di compiti rientranti tra le sue prerogative. Gli atti urgenti compiuti dal Presidente al di fuori dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo dovranno essere portati alla discussione di tale organo nella prima riunione utile, al fine di ottenere formale ratifica; il Presidente può comunque effettuare consultazioni dei Consiglieri via telefono o via email. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART.18 - il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento; egli è responsabile dello svolgimento di tutti gli incarichi ricevuti per delega dal Presidente.

ART.19 - il Segretario:

a) redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;

b) assiste il Presidente nella tenuta dei rapporti interni ed esterni all'associazione.

ART.20 - il Tesoriere:

a) tiene l'ordinaria amministrazione e cura la gestione della cassa e delle banche;

b) redige il rendiconto economico e finanziario anche stilando relazioni allegate;

c) adempie agli altri eventuali incarichi conferitigli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.21 - In caso di scioglimento, deliberato con la maggioranza di cui all'art. 14 del presente Statuto, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità in ossequio a quanto previsto

dal quarto comma dell'art. 5 della legge n.266/91. L'Assemblea Straordinaria potrà nominare un liquidatore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti e in particolare della legge n.266/91.